

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
Anticipazione al Salvo Buon Fine (SBF)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – Carmiano (Lecce)
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
E-mail info@terradotranto.bcc.it; sito internet: www.bccterradotranto.it
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

L'operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. Dal punto di vista tecnico, l'anticipazione al salvo buon fine può essere attuata secondo due modalità: o con la prima (conto unico) l'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del cliente sul conto corrente ordinario di quest'ultimo. Se il cliente utilizza l'anticipazione sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non sono contabilizzati. L'accreditamento sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta; o con la seconda modalità (conto anticipi) l'importo degli effetti presentati alla banca è – in caso di accoglimento della richiesta – addebitato al conto anticipi, con contestuale accredito al conto ordinario, fermo restando che le parti possono comunque pattuire che l'accredito avvenga in un momento successivo. Alla scadenza degli effetti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il terzo debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi e l'operazione si chiude; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, ma con addebito del controvalore al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario. Tra i principali rischi il cliente deve considerare: o l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati; o la variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC/TAEG)*

* Per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio l'ISC è denominato TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

Operazioni di Sconto di Portafoglio verso NON Soci

Esempi di Calcolo del costo di un'operazione di Sconto

con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione fondi

Importo Fido Accordato	€ 1.500,00	
Tasso debitore		9,50%
Spese una tantum connesse all'erogazione del credito	€ 20,00	
Altre spese (su base annua)		
commissione fido accordato (cfa)		2,00%
costo del finanziamento		
Interessi	€ 34,42	
Oneri	€ 12,50	
TAEG		13,11%

N.B. se il tasso applicato o le spese dovessero superare la soglia rilevata ai sensi della Legge 108/96 verrebbero ridotti a tale soglia

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI						
<i>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	9,50%					
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%					
<i>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	9,63%					
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%					
<i>Tasso annuo massimo per interessi di mora</i>	2 punti % + il tasso applicato					
<i>Capitalizzazione</i>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.					
<i>Modalità di calcolo degli interessi</i>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).					
IMPORTI MASSIMI DI SPESE						
<i>Spese per singola visura ipocatastale</i>	€ 70,00					
<i>Spese per singola visura CRIF</i>	€ 25,00					
<i>Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono</i>	Le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca					
<i>Spese per copia documentazione</i>	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta					
<i>spese per istruttoria pratica fido fino ad un importo di € 1.500,00</i>	€ 20,00					
<i>spese per istruttoria pratica fido da € 1500,01</i>	soci			non soci		
	%	minimo	massimo	%	minimo	massimo
	0,50%	50,00	500,00	1%	100,00	1000,00
COMMISSIONI						
<i>Commissione fido accordato (CFA)</i>	soci		non soci			
Addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l'aliquota di seguito indicata.	0,25%		0,50%			
<i>Commissione sconfinamento extra fido</i>	Non prevista					
ALTRI ONERI E SPESE						
<i>Per tutti le voci di costo di incassi e pagamenti commerciali</i>	Si veda il relativo foglio informativo Incassi e Pagamenti					
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	come per legge					
<i>Comunicazioni periodiche (art. 119 TUB)</i>	€ 2,70					
<i>Spese per invio comunicazioni come per legge (art. 127-bis TUB)</i>	€ 0,00					

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 3 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto o della riduzione dell'affidamento concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 15 giorni lavorativi.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@terradotranto.bcc.it.

La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. *Arbitro bancario e finanziario (ABF)*

- o Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
- o Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
- o Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. *Ombudsman – Giurì Bancario*

- o Controversie relative a servizi di investimento.
- o Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. *Conciliatore Bancario e Finanziario*

- o Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

LEGENDA

Tasso Annuo Nominale (TAN)	E' il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all'anno.
Tasso Annuo Effettivo	E' il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo)
Valuta	E' la data di decorrenza della maturazione degli interessi: viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione.
Disponibilità economica	Numero dei giorni decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni versati
Cessione pro solvendo	Il rischio di insolvenza riguardante il credito ceduto resta a carico del creditore cedente